



COMUNE DI ROCCAMANDOLFI

Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE COPIA DI DELIBERAZIONE numero 17 del 30-07-2015

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2015 DELLE ALIQUOTE IMU E TASI.

In data 30-07-2015 alle ore 20:15 ed in continuazione, nella sala delle adunanze, in seduta straordinaria di 1° convocazione.

Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze	N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	LOMBARDI GIACOMO	SINDACO	Presente	6	D'ANDREA GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
2	PINELLI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente	7	CASTRILLI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Assente
3	BERLINGIERI NICOLA	CONSIGLIERE	Presente	8	D'ANGELO MARIO	CONSIGLIERE	Assente
4	D'ANDREA COSTANZA	CONSIGLIERE	Presente	9	PINELLI ANTONIO	CONSIGLIERE	Assente
5	PERRETTA UMBERTO	CONSIGLIERE	Presente	10	SCASSERRA ANGELO	CONSIGLIERE	Assente

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 4

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.sa Feliciano DI SANTO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Giacomo LOMBARDI "Sindaco", assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Sindaco, il quale illustra l'argomento in esame con il presente punto all'ordine del giorno;

VISTI:

L'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, nr. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, nr. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

L'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, nr. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Il decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 che ha previsto il differimento al 30 Luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali.

RILEVATO:

- Che a decorrere dall'anno 2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale – IUC (art. 1, comma 639, della Legge 147/2013);
- Che tale imposta si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e la fruizione di servizi comunali. La IUC è composta dall'Imposta Municipale Propria - IMU, dal Tributo per i servizi indivisibili – TASI e dalla Tassa sui Rifiuti – TARI;

ATTESO:

- Che l'IMU trova disciplina all'art.13 del D.L. n. 201 del 2011 e smi;
 - Che la TASI trova disciplina nell'art.1 dai commi 669 al 681 della già citata legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e smi;
 - Che il presupposto impositivo dell'IMU è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/ 1992.
 - Che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta di cui al comma 7 e la detrazione di cui al co. 10 dell'art 13.
 - Che i soggetti passivi sono identificati dall'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011.
 - Che la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 504/1992 e dai commi 4 e 5 dell'art 13.
 - Che l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, nr. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge 22.12.2011, nr. 214, ai commi 6, 7, 8, 9, 9-bis e 10, detta disposizioni in merito alle aliquote e detrazioni di imposta. In particolare:
 - al comma 6, stabilisce l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, prevedendo la facoltà dei Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
 - al comma 7, stabilisce l'aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, limitatamente ai fabbricati di categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze, prevedendo la facoltà dei Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;
 - ai commi 9 e 9-bis, stabilisce le riduzioni di imposta di base che i Comuni hanno facoltà di adottare;
 - al comma 10, dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 - Che il presupposto impositivo della TASI è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresi l'abitazione principale e le aree edificabili, esclusi i terreni agricoli.
- Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta a tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. I Comuni, nell'ambito della propria potestà regolamentare, stabiliscono la quota del tributo a carico dell'occupante nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI;
- Che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;

- Che il Comune può elevare l'aliquota minima TASI fino ad un massimo del 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma dell'aliquota della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge in materia di IMU;

- Che il comma 679 dell'art 1 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) oltre a confermare anche per il 2015 il livello massimo di imposizione della Tasi già previsto per il 2014 (2,5 per mille), conferma, altresì, la possibilità per i Comuni di superare i limiti di legge relativi sia all' aliquota massima della TASI sia alle aliquote massime di TASI e IMU per gli "altri immobili", per un ulteriore 0,8 per mille complessivo, ripartibile a discrezione del Comune tra Abitazione principale ed Altri immobili a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure, "tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili". Tale ulteriore incremento non vincola il Comune all'integrale utilizzo del gettito da maggiorazione "straordinaria" dell'aliquota al finanziamento delle detrazioni (o delle altre agevolazioni) da introdurre per l'abitazione principale.

- Che, ai fini IMU, l'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012 Legge di stabilità 2013 ha disposto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari all'importo calcolato applicando alla base imponibile dei fabbricati di categoria D l'aliquota di base del 7,6 per cento e che tale quota è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria e che tale riserva vale anche per l'anno 2015.

- Che competono al Consiglio Comunale, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. nr. 446 del 1997:

1. La determinazione delle aliquote e delle detrazioni delle imposte di cui trattasi, secondo le disposizioni D.L. nr. 201 del 2011, della Legge 147/2013 e della Legge 190/2014;

2. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

RITENUTO, stante la consistente sforbiciata dei trasferimenti statali, al fine di garantire gli stessi standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati, di confermare per l'anno in corso le aliquote IMU e TASI applicate nell'anno 2014.

VISTO lo schema di relazione previsionale programmatica e il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 predisposto dalla Giunta Comunale;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC;

RILEVATO, altresì, che il Consiglio Comunale a norma del già citato regolamento, con la deliberazione di determinazione delle aliquote del tributo deve stabilire la misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto, a carico dell'occupante nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta a tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000, trascritti in calce alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e smi.

Con n. 6 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, su n.6 Consiglieri presente e votanti;

DELIBERA

1. DI CONFERMARE le aliquote per l'imposta municipale propria per l'anno 2015 come segue:
 - a. aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,96 %;
 - b. aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,4 %;
2. DI CONFERMARE, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2012, l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, dando atto che l'aliquota complessiva gravante sui predetti immobili ammonta all'0,96%, di cui lo 0,76% è la quota riservata allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,20% è la quota di competenza comunale;
3. DI CONFERMARE la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, in € 200,00;

4. DI CONFERMARE , per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2015:

Fattispecie	Aliquota	Per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,00	
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9).....	1,00	
Fabbricati rurali strumentali	1,00	
Altri immobili	1,00	
Aree fabbricabili	1,00	

5) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge n.68 del 2 maggio 2014;

6) di dare atto che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 10 % del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile, il restante 90 % è a carico del possessore;

7) di stimare in €. 35.788,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

8) di stabilire in € 123.073,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura e' finalizzato il gettito TASI, negli importi di seguito indicati:

SERVIZIO	COSTI TOTALI
o illuminazione pubblica	€ 52.506,00
o manutenzione strade	€ 24.650,00
o manutenzione del verde	€ 31.000,00
o servizi socio-assistenziali	€ 3.300,00
o servizi Demografici	€ 10.717,00
o Servizi Cimiteriali	€ 900,00
TOTALE	€ 123.073,00

A fronte di un gettito di € 35.788,00 (copertura del 29,08%)

9) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n.214/2011)";

11) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione, resa in forma palese, che riporta n. 6 voti favorevoli, su n.6 Consiglieri presenti e votanti.

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ART. 49 e 147 bis DEL D. L.VO N 267/2000)**

Il sottoscritto Responsabile vista la suesposta proposta di deliberazione, ESPRIME PARERE Favorevole sulla stessa per quanto concerne la regolarità contabile.

Li, 24-07-2015

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Rag. Giovanni Totaro

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ART. 49 e 147 bis DEL D. L.VO N 267/2000)**

Il sottoscritto Responsabile vista la suesposta proposta di deliberazione, ESPRIME PARERE Favorevole sulla stessa per quanto concerne la regolarità tecnica.

Li, 24-07-2015

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Rag. Giovanni Totaro

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO GIACOMO LOMBARDI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Feliciano DI SANTO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:
- X -Mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, comma 1, T.U. 18.08.2000, nr. 267);
- X -Nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, L. 186009, nr. 69);
- è stata comunicata ai capigruppo consiliari) art. 125, T.U. nr. 267000).

Dalla Residenza Municipale, li 06.08.2015

Il Responsabile Del servizio
F.TO F. DI SANTO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- | X | è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 06.08.2015 al 21.08.2015,
- | | diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. nr. 267000);
- | X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. EE.LL.).

Dalla Residenza Municipale, li 06.08.2015

Il Responsabile Del servizio
F.TO F. DI SANTO

copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 06.08.2015

Il Responsabile Del servizio
FELICIANA DI SANTO